

COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA E DETRAZIONE IMU ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

- 1) POLLASTRELLI LEANDRO
- 2) PEPERINI ARMANDO
- 3) CAPPONI MAURO
- 4) MORETTI CLAUDIO
- 5) FICCADENTI GIOVANNI
- 6) PONTUTI MIRELLA
- 7) VAGNONI NAZZARENO

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	-

- 8) IANNONE SANDRO
- 9) OLIVIERI PAOLA
- 10) DI SABATINO ENRICO
- 11)) COLONNELLI RICCARDO
- 12) CECCHINI GRAZIELLA
- 13) BERNARDINI GIAMMARCO

Presente	Assente
X	
	X
	X
	X
X	
	X

Assegnati n.13

In carica n. 13

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom LEANDRO POLLASTRELLI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

MENZIONATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011l, n. 201, convertito ,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali è istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è partita nell'anno 2015.

CITATA la Legge di Stabilità 2014, L.147/2013, che ha previsto una profonda riforma del sistema di fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione della I.U.C. basata su due presupposti impositivi, uno composto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.

ESAMINATI gli emendamenti apportati con Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU.

PREMESSO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

SPECIFICATO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016.

ACCLARATO che la Legge di Stabilità 28 12 2015 (Legge di Stabilità 2016) è ulteriormente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Comunale Unica.

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di IMU, tutte di carattere obbligatorio ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono:

- a)Riduzioni IMU per abitazioni concessi In Comodato Gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10 il contratto sia registrato): E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle Cat. A/1, A/8, A/9;
- b)Modifica tassazione terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione; sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- 1)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,n.448;
- 3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- c) ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché a 75);
- d) riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l' IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%)

- e) esenzioni delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza.
- f) esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie D ed E, dei macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cd. imbullonati)

VISTA la Circolare del MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016 in cui si chiariscono i dettagli, i requisiti e l'applicazione del comodato gratuito.

VISTE le specifiche del MEF con NOTA Prot. 2472 del 29 gennaio 2016.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della Legge 28 12 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TASSA RIFIUTI (TARI).

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016, per il Comune di Colonnella, le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015.

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha confermato le scadenze ordinarie per il pagamento, acconto 16 giugno 2016, saldo 16 dicembre 2015, pagamento in un'unica soluzione 16 giugno.

VISTO il Regolamento per L'imposta Municipale Propria approvato con Delibera 15 del 21/05/2014 e successive modifiche

RICHIAMATO il Vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del DLGS N. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3v di Legge n. 241/1990.

- **2)DI CONFERMARE**, per il Comune di Colonnella, per l'anno 2016, con effetto dallo 01/01/2016 per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come deliberate per l'anno 2015 con Delibera C.C. 13 del 03/07/2015:
- Aliquota ordinaria: 8,8 per mille
- Aliquota per abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 del comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 4 per mille, <u>detrazione</u> € 200,00.
- Aliquota comodato d'uso gratuito escluse pertinenze 5 per mille
- Aliquota fabbricati non locati di residenti AIRE 4 per mille
- Aliquota fabbricati non locati di residenti in casa di cura 4 per mille più detrazione di 200,00
- Aliquota terreni agricoli 7,6 per mille.
- 3) DI DARE ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con esclusione di quelli concessi in comodato, in affitto da CD oIAP ad altri CD o IAP;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza

anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4)DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.
- **5)DI DARE ATTO** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- 6)DI DARE ATTO che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili

merce).

- **7)DI SPECIFICARE**, che ,per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si applicano le disposizione normative vigenti in materia .
- 8)DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita Sezione del Portale del federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.
- **9)DI DICHIARARE** la presente delibera, con separata votazione ,con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Cecchini), contrari n. 0 legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

PARERE di regolarità tecnica Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000
Favorevole
Il Responsabile del Settore Rag Teresa Nicolina Di Buò
PARERE di regolarità contabile Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000 Favorevole
Il Responsabile del Settore Rag Teresa Nicolina Di Buò

Letto, approvato e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 0105 2016 al 1905 2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________, ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000

IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA

Dott LUCA DI EUGENIO